

N. 1840/010 R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, sezione seconda civile, composto dai Signori Magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN	PRESIDENTE
dott. Gianfranco PELLIZZONI	GIUDICE rel.
dott. Francesco VENIER	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1840/010 R.A.C.C. promossa con ricorso e pedissequo decreto notificato in data 8.03.2010, cron. n. 5121, uff. Giud. unep del Tribunale di Udine

da

A con proc. e dom. gli avv. ti dell'Avvocatura della Regione per mandato a margine del ricorso

ATTRICE- RICORRENTE

contro

B SRL, in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario avv. , con proc. e dom. l'avv. per mandato a margine della comparsa,

CONVENUTA - RESISTENTE

OGGETTO:

opposizione allo stato passivo.

Causa iscritta a ruolo il 2.04.2010.

Relatore il Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria della grandi imprese in crisi della società B srl in liquidazione l'A - impugnava il provvedimento del giudice delegato della predetta procedura che in sede di verifica aveva ammesso al passivo il suo credito in chirografo per € 505.823,52 a titolo di corrispettivo per le analisi della acque e dei terreni e di validazione delle indagini di caratterizzazione relative al sito inquinato di C (UD), oltre che di redazione di un parere su un impianto di produzione da insediare, di proprietà della società in amministrazione straordinaria, su incarico del Ministero dell'Ambiente, negando la natura privilegiata dello stesso, sull'assunto che invece tale importo andava ammesso al passivo con il privilegio previsto dall'art. 253 del d. lgs. n. 152/06, derivando il credito da attività che erano state svolte d'ufficio su incarico del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del programma di bonifica dei terreni in questione rientranti nel sito inquinato di Interesse Nazionale della laguna di Marano e Grado.

Nel costituirsi in giudizio il Commissario Straordinario resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, ribadendo la natura non privilegiata del credito, non integrando le attività in questione l'ipotesi di cui all'art. 253 del citato d. lgs. n. 152/06, atteso che tale privilegio spettava solamente ai comuni e alle regioni che fossero intervenute d'ufficio con le attività di analisi e bonifica, ai sensi

dell'art. 250 delle medesime disposizioni legislative, nel caso di inerzia dei soggetti responsabili o proprietari dell'area inquinata.

Il ricorso in opposizione allo stato passivo è fondato e va pertanto accolto.

Va invero osservato che l'A si era insinuata al passivo della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le spese relative alle analisi e al piano di caratterizzazione espletato, oltre che per il parere sui nuovi insediamenti, nell'ambito del piano di bonifica disposto dal Ministero dell'Ambiente del sito di interesse nazionale della Laguna di, in cui risulta ricompresa anche l'area inquinata della società B srl, ma che il g. d. aveva respinto la richiesta di privilegio, sull'assunto che "... non si trattava di interventi effettuati d'ufficio dall'amministrazione ai sensi dell'art. 250 decreto citato, né risulta che l'ente sia stato incaricato dall'amministrazione competente nell'ambito di un intervento d'ufficio eseguito ai sensi del medesimo articolo".

La contestata decisione non appare condivisibile, posto che appare invece pacifico – alla luce della prodotta documentazione - che l'intervento dell'A sia stato eseguito d'ufficio, su incarico del competente Ministero dell'Ambiente, atteso che per i siti di interesse nazionale non sono competenti all'espletamento delle attività di bonifica i comuni e le regioni ai sensi degli artt. 242 e 250 del citato d. lgs. n. 152/06, ma lo stesso Ministero dell'Ambiente ai sensi del successivo 252, che si occupa - in maniera del tutto parallela - proprio della bonifica dei siti di interesse nazionale.

Tale ultima norma precisa infatti – dopo aver definito nei primi due commi quali sono le caratteristiche dei siti di interesse nazionale e le procedure di individuazione dei medesimi – nei successivi commi nn. 4 e 5 che: " 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è

attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati “.

L'art. 252, terzo comma aggiunge inoltre che “ Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili “.

Dopo l'espletamento del piano di caratterizzazione pertanto la bonifica vera e propria deve quindi essere effettuata, nel caso di inerzia dei soggetti proprietari o comunque interessati, dallo stesso Ministero competente – sentito il Ministero delle Attività Produttive – che può avvalersi dell'APAT, dell'ARPA, dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'ENEA o di altri soggetti qualificati.

Nel caso in esame l'intervento dell'A della Regione Friuli Venezia Giulia risulta effettivamente eseguito su incarico del competente Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma di bonifica del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di (v. i verbali delle conferenze dei servizi tenute presso il

competente Ministero dell'Ambiente di cui ai docc. nn. 2 e ss. di parte attrice, da cui risulta l'affidamento all'A FVG delle procedure di perimetrazione e del piano di caratterizzazione del sito inquinato).

L'area di proprietà della B srl è infatti pacificamente inserita – come riconosce la stessa amministrazione straordinaria convenuta - nel sito di Interesse Nazionale della Laguna di, istituito ai sensi dell'art. 15 del D. M. n. 417/99 ed individuato tra gli interventi di interesse nazionale in base al D. M. di data 18.09.2001, n. 468 e il ministero dell'Ambiente ha delegato l'A all'effettuazione delle analisi e del piano di caratterizzazione previsto dall'art. 252, oltre che alla redazione del parere su un impianto di produzione da insediare sulla medesima area ai sensi dell'art. 252, settimo comma.

Alla luce di tale ricostruzione non vi sono dubbi che l'attività espletata dall'A su incarico del Ministero dell'Ambiente rientri a pieno titolo nell'ambito di operatività degli interventi d'ufficio di cui all'art. 252, commi quarto e quinto, non avendo la società proprietaria dell'area e responsabile dell'inquinamento provveduto ad effettuare le opere di caratterizzazione e bonifica (B srl, ora in amministrazione straordinaria), che sono interventi definiti dallo stesso quarto comma come del tutto identici a quelli dell'art 242, diversificandosi solamente per l'ente competente a procedere anche d'ufficio nell'attività di bonifica e messa in sicurezza e goda pertanto anche dell'onere reale e del privilegio previsto dal successivo art. 253 del citato d. lgs. n. 152/06.

L' art. 253, primo e secondo comma del citato d. lgs. n. 152/06, stabilisce infatti che "1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del

progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile”.

Appare evidente, non solo dalla collocazione sistematica della norma, che fa riferimento agli interventi contemplati dall'intero titolo della legge, ma anche dal richiamo letterale dell'art 250 “ ...agli interventi di cui all'art. 242 “, che sia l'onere reale, che il menzionato privilegio speciale, riguardano non solo gli interventi dei comuni e delle regioni, ma anche quelli dello stato, attraverso il Ministero dell'Ambiente, a nulla rilevando in tale contesto il mancato richiamo testuale anche al quinto comma dell'art. 252.

Va infatti considerato che l'art 252 stabilisce esplicitamente che per i siti di interesse nazionale “ ... gli interventi di cui all'art. 242 sono eseguiti dal Ministero dell'Ambiente “, chiarendo in maniera indubitabile che si tratta dei medesimi interventi di competenza degli enti locali, nelle altre situazioni considerate dalla legge, che non possono pertanto non godere dello stesso privilegio, essendo altrimenti paradossale e illogico, oltre che contrario al principio fissato dall'art. 3 della Costituzione, un diverso trattamento di situazione del tutto uguali.

Non vi sono dubbi che una interpretazione logica e sistematica dell'art 253 porti a concludere, peraltro senza neppure dover ricorrere al principio generale di cui all'art. 3 della Costituzione, che tutti gli interventi d'ufficio, tanto se contemplati dall'art. 250, quanto se contemplati dall'art. 252, quinto comma e quindi tanto se

eseguiti dagli enti locali competenti, quanto dallo stato direttamente, per i siti di interesse nazionale, siano assistiti dal privilegio immobiliare di cui all'art. 2748, secondo comma cod. civ. e del connesso onere reale iscrivibile sull'immobile oggetto del privilegio speciale.

Non va infine dimenticato che l'intervento è stato comunque eseguito da un ente regionale, atteso che l'A è un ente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a cui il Ministero dell'Ambiente può delegare l'espletamento delle procedure del piano di caratterizzazione e di successiva bonifica, con la conseguenza che risulta anche smentita la tesi della convenuta amministrazione, che l'intervento non sia stato eseguito dall'ente locale competente e non possa quindi rientrare nella previsione degli artt. 242 e 250 d. lgs. n. 152/06.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione reietta:

- accoglie l'opposizione, ammettendo la ricorrente al passivo della procedura per la somma di € 505.823,52 in via privilegiata ai sensi degli artt. 253 d. lgs. n. 152/06 e 2748, secondo comma, cod. civ.;
- condanna la convenuta amministrazione straordinaria al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 5.100,00, di cui € 2.000,00 per diritti, € 2.300,00 per onorari, € 800,00 per spese, oltre alle spese generali, cna e iva, se dovuta.
- Così deciso in Udine, lì 29.04.2011.

Il Presidente

Dr. Alessandra Botatn

Il giudice rel.

dott. Gianfranco Pellizzoni

Pubblicata il 9.5.2011